



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1757**

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE  
FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI  
DEL SIG. ANTONIO DE ROSA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA  
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11527 del 7 luglio 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio De Rosa, nato a Torino (TO), il 20 febbraio 1973;

PREMESSO che con nota del 27 maggio 2021 (prot. n. 38412) BANCA WIDIBA S.p.A. ha segnalato all'Organismo [omissis] con il consulente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, nella stessa nota, BANCA WIDIBA S.p.A. ha comunicato la pendenza di un procedimento penale in capo al consulente presso il Tribunale di *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 10 giugno 2021 (prot. n. 41179) la Procura della Repubblica di *[omissis]* ha trasmesso un certificato dei carichi pendenti, datato *[omissis]*, dal quale si evince che il consulente è imputato nel procedimento *[omissis]* per *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 23 giugno 2021 (prot. n. 44205) il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso il decreto che dispone il giudizio, *[omissis]*, da cui si evince che il Sig. De Rosa ha acquistato lo status di imputato nell'ambito del procedimento penale *[omissis]* e la relativa richiesta di rinvio a giudizio;

PREMESSO che il decreto che dispone il giudizio sopramenzionato, il quale rinvia alla già citata richiesta di rinvio a giudizio, chiarisce che il Sig. De Rosa è imputato per *[omissis]*:

PREMESSO che con lettera del 5 luglio 2021 (prot. n. 44639) notificata alla medesima data via posta elettronica certificata (PEC), l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. De Rosa l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2 TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per i reati precedentemente richiamati;

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio e di presentare i riscontri deduttivi;

PREMESSO che il Sig. De Rosa non ha fatto richiesta di accesso agli atti, né di audizione e non ha presentato memorie difensive;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che *[omissis]* per i quali il Sig. De Rosa è imputato rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – dalla documentazione acquisita, i fatti di reato addebitati al Sig. De Rosa, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che il consulente finanziario non ha presentato deduzioni difensive, né ha trasmesso documentazione a scopo difensivo;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. De Rosa, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. De Rosa dall'attività di consulente finanziario e che l'interesse alla tutela del mercato risulti prevalente rispetto all'interesse del singolo consulente a proseguire l'attività professionale, posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

tempo, per vicende penali di rilevante gravità, in quanto, come emerge dalla documentazione acquisita, sono state compiute *[omissis]*;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. De Rosa dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

### DELIBERA

che il Sig. Antonio De Rosa, nato a Torino (TO) il 20 febbraio 1973 è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti